

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Provincia di Siena

*L'Organo di Revisione*

*Dott. Rag. Claudio Barsottini*

\*\*\*\*\*

*Comune di GAIOLE IN CHIANTI*

*Provincia di SIENA*

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott. Rag. Claudio Barsottini

Oggetto: *PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000*

Il Revisore Legale dei Conti

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,

Richiamato:

- l'art. 233-bis - comma 3- del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,

Visto:

- la proposta di delibera in ordine all'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm,
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- il parere favorevole del responsabile del servizio, espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione,

ESPRIME

l'allegato parere in merito all'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del d.lgs. 267/2000.

Lì, 26/09/2019.

L'ORGANO DI REVISIONE

*Dott. Rag. Claudio Barsottini*

ALLEGATO AL VERBALE N. 15 DEL 26/09/2019  
DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

*PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULL'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI NON PREDISPORRE IL BILANCIO CONSOLIDATO AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 233-BIS DEL D.LGS. 267/2000*

IL REVISORE LEGALE DEI CONTI

Visto:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011,

Visto:

- la proposta di delibera consiliare in ordine all'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm,
- il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale,

Richiamato:

- che con l'entrata in vigore del D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 la redazione del bilancio consolidato, è divenuta obbligatoria per tutti gli enti locali,
- l'art. 11 bis del D.Lgs. n.118 del 23/06/2011 il quale, al comma 1, recita: "Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.",

Visto:

- l'art. 233-bis - comma 3- del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000,
- il principio che prevede che i soggetti interessati all'area di consolidamento GAP possono non essere inseriti nell'area di consolidamento nei casi di:
  - a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: · totale dell'attivo, · patrimonio netto, · totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
  - b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali),
- le disposizioni di legge vigenti, con la attuale formulazione dell'art. 233-bis del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267 (TUEL) che dispongono, con norma a regime, che i suddetti Enti "possono non

predisporre il bilancio consolidato” (art. 1, comma 831, legge 30 Dicembre 2018 n.145),

Considerato:

- che a fronte della facoltatività dei predetti adempimenti, e' onere degli Enti formalizzare la scelta con apposita deliberazione,
- che tale adempimento è ricondotto alle finalita' che la legge riconduce alla redazione del bilancio consolidato e alla tenuta della contabilita' economico-patrimoniale,
- che in merito a quanto sopra la scelta dell'Ente di non predisporre il bilancio consolidato deve essere supportata da adeguata motivazione nella quale si evidenzi come, nel caso, gli elementi informativi offerti dalla contabilita' finanziaria assolvano compiutamente alle predette finalita',

Visto:

- la proposta di delibera in ordine all'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e ss.mm,
- le motivazioni addotte nella sopracitata proposta di delibera, in relazione alla mole di adempimenti e per quanto attiene la necessità di redazione del bilancio consolidato,

Considerato:

- il parere favorevole del responsabile del servizio, espresso ai sensi dell'art.49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione,

Richiamata:

- la necessità che a fronte della facoltativita' del predetto adempimento per cui vi è la scelta dell'Ente di non predisporre il bilancio consolidato, vi sia il fatto che, gli elementi informativi offerti dalla contabilità economico-patrimoniale e finanziaria assolvano compiutamente alle predette finalita',

ESPRIME

pertanto, *parere favorevole* sull'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato ai sensi del comma 3 dell'art. 233-bis del d.lgs. 267/2000.

Con osservanza.

Lì, 26/09/2019.

IL Revisore Legale dei Conti  
*Dott. Rag. Claudio Barsottini*